

N. 1999-1890-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **MATTARELLI GINO**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**TAVIANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**REALE ORONZO**)

*nella seduta del 26 gennaio 1965*

Modificazioni alle norme sulle ineleggibilità alle cariche di  
assessore provinciale e di presidente della giunta provinciale

E SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VESTRI, PAGLIARANI, BORSARI, MAULINI, GAMBELLI FENILI, JACAZZI**

*Presentata il 28 novembre 1964*

Modificazioni al testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione del presidente della giunta provinciale e degli assessori provinciali

*Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Durante la discussione del disegno di legge n. 1247 recante modifiche alle norme per la elezione dei Consigli Comunali e provinciali divenuto poi legge 10

agosto 1964, n. 663, fu presentato in Commissione un articolo aggiuntivo tendente ad abrogare l'articolo 248 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio

decreto 4 febbraio 1915, n. 148 secondo cui non possono essere eletti « deputati » (ora assessori) provinciali:

- 1) i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27;
- 2) gli stipendiati dello Stato.

Tutti i gruppi e lo stesso Ministro dell'interno, a nome del Governo, convennero sulla opportunità della abrogazione di tale norma, ma si stabilì di non affrontare in quella sede la materia delle incompatibilità e della ineleggibilità, che avrebbe imposto l'esame di altre proposte di legge sulle quali i pareri erano discordanti e pertanto la questione venne rimessa ad una successiva iniziativa legislativa, per non incorrere in ritardi, nell'approvazione del citato disegno di legge.

Con la proposta di legge n. 1890 presentata il 28 novembre 1964 gli onorevoli Vestri ed altri hanno inteso abrogare puramente e semplicemente l'articolo 248 del citato testo unico del 1915, richiamando, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente delle Giunte Provinciali e degli Assessori Provinciali, le norme, in quanto applicabili, attualmente vigenti per il sindaco.

Con successivo disegno di legge n. 1999 presentato dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro della giustizia in data 26 gennaio 1965, il Governo ha inteso non soltanto abrogare il citato articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ma determinare, in analogia a quanto in atto previsto per il Sindaco, tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Presidente delle Giunte Provinciali.

Circa la proposta Vestri, il relatore ha già rilevato in Commissione che, oltre a contenere talune imprecisioni di forma, appare troppo semplicisticamente espressa, dato che non distingue le cause di ineleggibilità ed incompatibilità da riferire al Presidente della Giunta Provinciale, da quelle da riferire agli Assessori Provinciali, e, inoltre, assimila tali cause non già a quelle rispettivamente previste per il sindaco e gli assessori comunali, ma unicamente a quelle previste per il sindaco.

Tale formulazione non appare soddisfacente, specie se si considera che investe un delicatissimo settore, nel quale, al contrario, è necessario operare con la più attenta cautela, anche per non incorrere in possibili censure di incostituzionalità, in relazione alle norme sancite dall'articolo 51 della Costituzione.

La Commissione ha esaminato tale proposta insieme col disegno di legge governativo e

ha unanimemente deciso di adottare come testo base il disegno di legge, considerando pertanto in esso assorbita la proposta Vestri.

In merito al provvedimento in esame si rileva:

1) la iniziativa legislativa si è resa necessaria in seguito a due decisioni del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, la prima del 7 marzo 1962, secondo cui le « cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Sindaco dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 non si estendono al Presidente del Consiglio e delle Giunte Provinciali, al quale si applicano invece le disposizioni dettate con l'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 » e la seconda del 10 marzo 1962, per cui « le cause di ineleggibilità a deputato provinciale (oggi assessore) previste nell'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano anche al Presidente della Deputazione (oggi Giunta) »;

2) l'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122 che regola le elezioni dei Consigli Provinciali, stabilisce che « per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto sono con esse compatibili, le norme stabilite per la elezione dei Consigli comunali » ma è evidente che tale norma è chiaramente riferibile ai Consigli provinciali, mentre la mancanza di disposizioni sulla ineleggibilità alla carica di membro della Giunta provinciale (presidente e assessori), non poteva non riconoscere pieno vigore alla norma dell'articolo 248 del testo unico 1915, per non essere mai stata espressamente e implicitamente abrogata da leggi successive, anche se precedentemente alle citate decisioni del Consiglio di Stato in dottrina e giurisprudenza vi erano state contrastanti interpretazioni e pronunce;

3) allo stato, quindi, il vigore della più volte ricordata norma del testo unico del 1915 è fuori discussione, per cui la sua abrogazione si impone: infatti l'esclusione degli « stipendiati dello Stato » dalle cariche elettive provinciali di presidente e assessore non ha alcuna valida giustificazione e costituisce una iniqua limitazione all'esercizio dei diritti politici, a carattere di specialità, in aperto contrasto con l'articolo 51 della Costituzione, che recita testualmente: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

4) Il provvedimento in esame infine colma una lacuna della nostra legislazione co-

munale e provinciale, la quale, mentre ha stabilito le cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, manca invece di ogni disposizione per quella di Presidente della giunta provinciale, se si eccettua quella del citato articolo 248 del testo unico del 1915, comune alla carica di assessore provinciale: tale disparità di disciplina rispetto a due cariche per tanti aspetti molti simili, viene pertanto eliminata, attraverso le norme dell'articolo 2 del disegno di legge, che pongono fine ad una « disarmonia del sistema, il cui rilievo non è ovviamente solo di ordine formale, giacché la causa di norme regolatrici della eleggibilità alla massima carica provinciale, rende in atto, intan-

gibili posizioni personali obiettivamente inconciliabili con l'esercizio della carica stessa».

Poiché i Consigli provinciali eletti il 22 novembre 1964 sono già stati insediati e quasi tutti hanno provveduto alla ricostituzione delle Giunte provinciali, la Commissione, che ha già espresso alla unanimità il proprio parere favorevole in sede referente, raccomanda alla Camera la sollecita approvazione del presente disegno di legge, in modo che non possano più essere sollevate eccezioni alla elezione di presidenti o assessori provinciali che siano impiegati dello Stato.

MATTARELLI GINO, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

### ART. 1.

L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non possono essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa giunta, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

### ART. 2.

Non può essere eletto presidente della giunta provinciale:

chi si trova in uno dei casi previsti dalla legge, di ineleggibilità a consigliere o ad assessore provinciale;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione riguardante istituzioni della Provincia ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi sia ascendente o discendente, parente o affine sino al secondo grado del segretario generale, del ricevitore o tesoriere provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi provinciali o in qualunque modo loro fideiussori;

chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena

## TESTO

### DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*

della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Nei riguardi della deliberazione di nomina del presidente della giunta provinciale si applicano le disposizioni dettate, per la deliberazione di nomina del sindaco, dai commi 6°, 7° e 8° dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

*Identico.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### N. 1890

#### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale è abrogato.

Per la elezione del presidente del Consiglio e della Giunta e degli assessori provinciali si osservano, in quanto applicabili, le norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità previste per il sindaco dalla legge per la elezione degli organi dell'amministrazione comunale.